

La visita fiscale può passare due volte?

Fonte: legge per tutti

Accertamenti per malattia dipendenti pubblici e privati: l'Inps o il datore di lavoro possono chiamare il medico fiscale due volte?

Sei in malattia, è appena passato il medico fiscale dell'Inps, che ha confermato la prognosi del tuo certificato, e stai pensando di uscire di casa perché stai meglio? Fai molta attenzione: a causa delle recenti modifiche in tema di malattia e visita fiscale, la regola secondo cui la visita di controllo dell'Inps può avvenire una sola volta, nell'intero periodo di assenza per malattia, non vale più. Questa regola, che peraltro era applicata nei confronti dei dipendenti pubblici [1], è difatti stata sostituita da parte del decreto attuativo [2] della riforma Madia in materia di visita fiscale [3], con una previsione diametralmente opposta, che dà all'Inps la facoltà di inviare il controllo medico non solo più volte nell'arco della stessa malattia, ma addirittura nella stessa giornata. La visita fiscale può essere ripetuta e può avvenire sin dal primo giorno, inoltre, se la malattia si verifica a ridosso di festività, ponti, weekend e giorni liberi [4]. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, non c'è mai stato un divieto di inviare la visita fiscale più volte, anche se il dipendente, dopo la prima visita, è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità solo in caso di prolungamento della malattia o di ricaduta. Con l'istituzione del Polo unico delle visite fiscali dell'Inps, però, il quadro in materia di controlli domiciliari per i dipendenti del settore privato risulta poco chiaro, in quanto non è mai stato adottata la normativa di armonizzazione tra pubblico e privato. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione sui casi in cui **la visita fiscale può passare due volte**.

Indice

- [1 La visita fiscale può essere ripetuta nei fine settimana e nelle festività?](#)
- [2 La visita fiscale può passare il primo giorno di malattia?](#)
- [3 Quando può essere disposta la doppia visita fiscale per i dipendenti privati?](#)
- [4 La visita fiscale può essere considerata una persecuzione da parte del datore di lavoro?](#)
- [5 Quali sono le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale?](#)
- [6 Chi è esonerato dalla visita fiscale?](#)
- [7 Durante il ricovero ospedaliero può avvenire la visita fiscale?](#)
- [8 Che cosa succede se il lavoratore manca alla visita fiscale?](#)

La visita fiscale può essere ripetuta nei fine settimana e nelle festività?

A seguito del nuovo decreto attuativo [2], chi si assenta per malattia a ridosso di un weekend può ricevere **più visite fiscali**, anche nella stessa giornata. Essere già stato sottoposto a una visita fiscale, quindi, non mette il lavoratore al riparo da un nuovo controllo del medico dell'Inps. L'Inps, difatti, grazie all'istituzione del nuovo Polo unico per le visite fiscali può inviare controlli sanitari tutti i giorni, anche durante le giornate festive e di riposo. In questo modo, le verifiche sulle assenze per malattia sono condotte in modo sistematico e ripetitivo e non è più possibile fare affidamento sull'esenzione da ulteriori controlli dopo la prima visita fiscale.

Ad ogni modo, almeno in una prima fase, le **visite a ripetizione** nei weekend, durante i ponti, i festivi o i riposi non saranno inviate a tutti, ma soltanto ai dipendenti la cui situazione sarà segnalata come sospetta dal cervellone dell'Inps (ad esempio, in caso di assenze di massa per malattia da parte dei dipendenti della stessa amministrazione). In pratica, il sistema del Polo unico per le visite fiscali, basandosi sulle informazioni presenti nelle banche dati, segnerà con un allarme le probabili assenze "strategiche".

La visita fiscale può passare il primo giorno di malattia?

Nel caso in cui l'assenza per malattia avvenga in una giornata antecedente o successiva a un giorno festivo o non lavorativo, ai dipendenti pubblici si applica la regola che prevede che la visita fiscale scatti sin dal **primo giorno**.

L'amministrazione, in pratica, è tenuta a richiedere all'Inps l'invio del medico fiscale, se l'assenza per malattia precede una giornata di vacanza.

Quando può essere disposta la doppia visita fiscale per i dipendenti privati?

In base a una sentenza della Cassazione [5], i dipendenti del settore privato, sebbene il datore di lavoro abbia la facoltà di richiedere la visita fiscale più volte, non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità dopo la prima visita e non possono essere sanzionati per tale motivo. Col decreto di armonizzazione tra settore pubblico e privato, in materia di malattia e visita fiscale, dovrebbe però essere previsto il pieno rispetto delle fasce di reperibilità, a visita fiscale avvenuta, anche per chi non dipende da una pubblica amministrazione.

In ogni caso, i dipendenti privati possono subire una seconda visita fiscale nei casi in cui siano prolungati i giorni di **prognosi** o si verifichi una **ricaduta** della malattia.

In particolare, la **doppia visita fiscale** può essere disposta se il medico curante del lavoratore, a fronte di una nuova visita, dispone l'allungamento della prognosi a seguito dell'aggravamento della patologia o della mancata guarigione. In questo caso, il medico fiscale può verificare il permanere o l'aggravamento della malattia, confermando o modificando la prognosi, nonostante abbia già visitato il dipendente per la medesima malattia.

Lo stesso può avvenire in caso di ricaduta, cioè quando, entro 30 giorni dalla guarigione, si presenta la stessa patologia o una patologia consequenziale.

La visita fiscale può essere considerata una persecuzione da parte del datore di lavoro?

Risulta molto difficile che possa ravvisarsi un intento persecutorio nei confronti del lavoratore, se il datore di lavoro dispone, nell'arco della stessa malattia, l'invio di **più visite fiscali** al dipendente. L'intento persecutorio è comunque escluso per la disposizione di sole due visite fiscali o in ragione della fascia oraria nella quale avviene la visita [6], in quanto, non applicandosi le fasce ordinarie di reperibilità, l'orario è deciso direttamente dal medico. Inoltre, l'intento persecutorio deve essere provato dal lavoratore. Il datore di lavoro è comunque libero di far effettuare delle indagini in merito alla veridicità della malattia, mentre il lavoratore, anche se nei casi in cui non è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità, deve astenersi da comportamenti che possano pregiudicare o ritardare la guarigione.

Quali sono le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale?

Per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, che sono diverse per i dipendenti pubblici e per quelli del lavoratore privato, la riforma Madia prevede la loro unificazione: come abbiamo detto, però, il decreto attuativo di armonizzazione non è ancora stato adottato. Attualmente, il lavoratore assente per malattia deve farsi trovare al proprio domicilio per la visita del **medico fiscale** nei seguenti orari, 7 giorni su 7:

- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se dipendente del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se dipendente pubblico.

Chi è esonerato dalla visita fiscale?

Sono esonerati dalla visita fiscale i dipendenti con una patologia grave che necessita di terapie salvavita, o i dipendenti la cui malattia è collegata allo stato d'invalidità riconosciuta.

Durante il ricovero ospedaliero può avvenire la visita fiscale?

Se il lavoratore è stato **ricoverato in ospedale**, durante il periodo di permanenza nella struttura non può essere disposta alcuna visita fiscale. Al rientro nella propria abitazione, tuttavia, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, dunque gli accertamenti sanitari possono essere legittimamente disposti.

Che cosa succede se il lavoratore manca alla visita fiscale?

Se il lavoratore risulta **assente** al primo controllo, è invitato dal medico fiscale a una seconda visita, che solitamente è ambulatoriale.

La seconda visita, in questo caso, è obbligatoria, secondo una nota sentenza della Corte Costituzionale [7], per evitare che il lavoratore decada dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di prognosi successivo ai primi 10 giorni. Questo, in quanto la sanzione prevista per l'assenza alla prima visita è la **perdita dell'indennità** per:

- i primi 10 giorni di malattia;
- in alternativa, per il minor periodo di malattia certificato;
- in alternativa, per il minor periodo che precede la seconda visita.

In caso di assenza alla seconda visita, il dipendente perde l'indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia e la percepisce ridotta del 50% per i giorni successivi. L'indennità si perde totalmente per assenza alla terza visita.

note

[1] Art. 2 del D.M. n.206/2009.

[2] Dpcm 206/2017.

[3] D.lgs. 75/2017

[4] Inps mess. 3265/2017.

[5] Cass. sent. n. 1942/1990.

[6] Cass. sent. n. 27429/2005.

[7] C. Cost. sent n. 78/1988.